

LA MUTUA PECUNIA EROGATA AL FILIUS IN POTESTATE PATRIS: PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

Sara Longo

Catedrática de Derecho Romano. Universidad de Catania

Recepción: 15 de mayo de 2010

Aceptación por el Consejo de Redacción: 8 de junio de 2010

RESUMEN:

Secondo il concorde orientamento della dottrina, la mancanza di un patrimonio in capo al *filius in potestate* faceva sì che ogni prestito di denaro concesso in suo favore diveniva credito esigibile soltanto quando il *filius*, morto il *pater*, avesse ereditato le sostanze paterne, trovandosi così nella condizione di poter adempiere. Sarebbe stato l'indebitamento dei figli, quindi, a provocare l'emanazione del *senatusconsultum Macedonianum* mediante il quale il senato, privando di tutela processuale la *mutua pecunia* erogata ai *filiis familias*, intervenne per disinnescare il pericolo di *parricidium* che si annidava in quel tipo di prestito. Sennonché siffatta *communis opinio* sulle motivazioni della disposizione senatoria e gli obiettivi che con essa si intesero perseguire, suscita delle perplessità – sia di ordine testuale sia logico-giuridiche – che inducono a riesaminare il dettato normativo, per giungere ad una diversa interpretazione delle espressioni in esso contenute ‘*incertis nominibus credere*’ e ‘*ne ..., etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur*’.

Palabras clave: *Senatusconsultum Macedonianum* – Prestito usurario – Indebitamento – Esigibilità – *Parricidium* – Tutela processuale – *Filius familias*-debitore.

ABSTRACT:

Scholars fully agree on the fact that any loan of money to a child-in-power became a collectable credit only if and when the *pater familias* had died and the *filius familias* had inherited his estate. The indebtedness of the sons had then brought to the *senatusconsultum Macedonianum* meant to fight the danger of *parricidium* which was a likely consequence of the above-mentioned mechanism. Such conceptions about the reasons of the senate rule and its purposes are though disputable on textual and juridical grounds, so that a new interpretation is given of some expressions of the *senatusconsultum Macedonianum*

such as ‘*incertis nominibus credere*’ and ‘*ne ..., etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur*’.

Keywords: *Senatusconsultum Macedonianum* – To lend money on usury – Indebtedness – Collectable credit – *Parricidium* – Protection by a Trial – *Filius familias*-debtor.

***La mutua pecunia erogata al filius in potestate patris:
presupposti e obiettivi della disciplina normativa¹***

1. Nel quadro della regolamentazione dei rapporti obbligatori di cui è parte un *filius familias*, gioca un ruolo determinante il *senatusconsultum Macedonianum*, emanato durante il principato di Vespasiano (69-79 d.C.), mediante il quale il senato di Roma intervenne per colpire i prestiti di denaro concessi ai *filii in potestate patris*, privandoli — come è noto — di protezione processuale: il creditore che avesse voluto richiedere in giudizio la restituzione della somma data a mutuo, si sarebbe visto infatti *denegare* dal pretore l'azione a tutela del proprio credito oppure, avendo egli agito, la sua pretesa sarebbe stata neutralizzata da una *exceptio senatusconsulti Macedoniani*². Si trattò, evidentemente, di un intervento normativo assai 'drastico', per comprendere il quale è opportuno in via preliminare illustrare con poche battute la condizione giuridico-patrimoniale dei *filii familias*, nel campo del *ius privatum*, almeno fino all'epoca di questo *senatusconsultum*.

Condizione che si presentava sostanzialmente analoga a quella dei *servi*, nel senso cioè che dal lato attivo il figlio in potestà, al pari dello schiavo, era assolutamente incapace di avere beni propri, vigendo al riguardo l'antica regola '*ipse qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest*'³; per cui, in quanto *alieno iuri subiectus*, gli effetti acquisitivi degli atti negoziali da lui posti in essere si producevano *ipso iure* a favore del *pater*⁴. Dal lato passivo, invece, nessuna responsabilità sussisteva a carico del titolare della *potestas* (*pater* o *dominus*) per le obbligazioni contratte dal sottoposto; e ciò per il noto principio secondo cui *iure civili* il figlio (come del resto tutti gli altri *subiecti*) non poteva peggiorare, ma solo rendere migliore, la condizione giuridico-patrimoniale del padre: '*condicionem patris deteriorem facere non potest*'⁵. Una tale situazione — connessa alla imponente evoluzione dell'economia romana propria dell'età repubblicana,

1 Il presente contributo riproduce il testo, ampliato con le note essenziali, della lezione tenuta il 2 dicembre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", su invito dei Professori Settimio Di Salvo e Francesca Reduzzi.

2 Rimedio pretorio, quest'ultimo, in verità non espressamente previsto, come vedremo, nel testo della delibera senatoria, ma così largamente utilizzato nella pratica — lo provano i tanti riferimenti ad esso presenti nei testi giurisprudenziali di commento al provvedimento vespasiano — da diventare, di fatto, il principale strumento di attuazione del senatoconsulto. Laddove, infatti, apparisse dubbia la sussistenza dei presupposti indicati nel disposto normativo, il pretore, anziché *denegare* l'azione al creditore, riteneva più opportuno dare ugualmente avvio al processo ma inserendo nella formula, su richiesta di parte, una *exceptio*, in modo che fosse poi compito del *iudex* valutare le circostanze di fatto addotte nel caso specifico dal convenuto.

3 Gai. 2.87 (v. pure 2.96); D. 41.1.10.1 (Gai. 2 *inst.*).

4 Gai. 2.87; D. 29.2.79 (Ulp. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 45.1.45 pr. (Ulp. 50 *ad Sab.*). In tal senso v. altresì Paul. *Sent.* 5.8; Ulp. *Reg.* 19.18-19; Vat. *Fragm.* 51 (Paul. 1 *man.*); D. 41.1.53 (Mod. 14 *ad Q. Muc.*).

5 Il principio, più precisamente, viene riferito da Gaio in D. 50.17.133 (Gai. 8 *ad ed. prov.*) con esplicito riferimento agli schiavi; v. pure D. 16.1.27.1 (Pap. 3 *resp.*), nonché, relativamente ai *filii familias*, D. 12.2.24 (Paul. 28 *ad ed.*).

dove la nuova organizzazione della *familia* presentava una struttura diversa, di tipo imprenditoriale, basata essenzialmente sull'attività commerciale dei sottoposti (*fili* e *servi*) — appariva gravemente pregiudizievole per i terzi che, mancando una controparte nei cui confronti poter agire per chiedere giudizialmente la soddisfazione dei loro crediti, si mostravano restii ad entrare in affari con il *potestati subiectus*, con conseguente intralcio ai traffici commerciali.

Da qui l'opera del pretore che introdusse, attraverso lo strumento dell'*edictum*, una serie di azioni, le cd. *actiones adiecticiae qualitatis*, grazie alle quali i contraenti *extranei* potevano adesso ottenere dall'avente potestà ciò che era loro dovuto in forza del negozio concluso con l'*alieni iuris*. Tra queste ebbe larghissima diffusione — appunto perché presupponeva la sola concessione del *peculium* — l'*actio de peculio*, attraverso cui il *pater* (e, analogamente, il *dominus*) era chiamato a rispondere per 'tutti' gli atti di natura patrimoniale e obbligatoria posti in essere dal *filius* (così come dal *servus*) con un estraneo, senza che si richiedesse la *voluntas* o il *consensus* dell'avente potestà⁶ (anzi perfino contro un espresso divieto di quest'ultimo⁷), non oltre però l'ammontare del *peculium* esistente al momento della pronuncia della *condemnatio*. Ancora, la massa pecuniaria andava sempre calcolata detraendo da essa, e dunque in definitiva sottraendo all'aggressione dei terzi, quanto eventualmente dovuto dal sottoposto al proprio avente potestà⁸; sicché pure a questi debiti si attribuì un limitato rilievo giuridico, sempre *iure honorario*, attraverso il sistema della cd. *deductio peculii*.

Se con l'introduzione delle azioni pretorie adiectizie i debiti assunti dal *potestati subiectus* avevano ottenuto un primo riconoscimento, ancorché solo mediatamente attraverso la previsione di una responsabilità in capo al titolare della *potestas*, un notevole passo avanti si farà successivamente quando la giurisprudenza classica, ricorrendo al concetto di *naturalis obligatio*, darà rilevanza 'diretta' alla posizione debitoria del *filius*, unitamente ancora una volta a quella del *servus*.

Data l'incapacità giuridica del sottoposto, il *debitum* da lui contratto, tanto verso terzi quanto verso gli altri componenti la *familia* (primo fra tutti il titolare della *potestas*), non poteva di certo configurarsi quale *obligatio civilis*; tuttavia, si trattava pur sempre di una relazione intersoggettiva che si realizzava concretamente, una realtà riscontrabile nella vita economica e sociale che non si poteva — né si doveva — disconoscere, sia pure al di fuori del sistema del *ius civile*. Ed è a questa rilevanza fattuale che si diede veste giuridica con l'attributo *naturalis*: dal debito assunto dal *filius* (come pure dal *servus*) non nasceva un *vinculum iuris*, bensì un mero vincolo di fatto solo 'abusivamente' indicato con il termine *debere*⁹, un vincolo fondato sulla pura e semplice realtà delle cose; il *debitor*

6 Gai. 4.72a; D. 4.9.3.3 (Ulp. 14 *ad ed.*), D. 15.3.5.2 (Ulp. 29 *ad ed.*) nonché — ma con richiamo al solo *servus* — D. 14.1.6 pr. (Paul. 6 *brev.*).

7 D. 15.1.29.1 (Gai. 9 *ad ed. prov.*); *eod.* 47 pr. (Paul. 4 *ad Plaut.*).

8 Gai. 4.73. V. pure D. 15.1.5.4 (Ulp. 29 *ad ed.*); *eod.* 9.2 (Ulp. 29 *ad ed.*); *eod.* 11.6 (Ulp. 29 *ad ed.*); *eod.* 49.1-2 (Pomp. 4 *ad Q. Muc.*).

9 D. 15.1.41 (Ulp. 43 *ad Sab.*); v. pure D. 46.1.16.4 (Iul. 53 *dig.*).

naturalis, sebbene non obbligato *iure civili*, di fatto ‘*debet*’, e questa realtà non andava completamente ignorata.

Così i giuristi costruirono la figura della *naturalis obligatio*, che si presentava come il risultato di una faticosa ‘mediazione’ tra le rigide regole del *ius civile* e la realtà del *subiectus* che partecipava di fatto alla vita commerciale, contraendo numerosi debiti sia verso l’avente potestà sia verso persone estranee alla famiglia. Il *naturale debitum* restava sì incoercibile, non potendosi esperire alcuna azione nei confronti del sottoposto, però poteva anzitutto essere garantito da un *fideiussor*¹⁰ che rispondeva interamente dell’obbligo contratto dal sottoposto, tutelandosi così più efficacemente la posizione del terzo che altrimenti avrebbe rischiato di non veder soddisfatto, in tutto o in parte, il proprio credito per mancanza di attivo nel patrimonio peculiare o, comunque, per insufficienza del *peculium* a coprire la prestazione obbligatoria¹¹. Inoltre, in caso di spontaneo adempimento da parte dell’*alieni iuris*, anche successivamente all’*emancipatio se filius*, o *post manumissionem se servus*, il creditore tratteneva il *solutum*, in quanto né l’avente potestà né lo stesso sottoposto, una volta uscito dalla *potestas*, potevano esperire la *condictio indebiti*, essendo stato adempiuto un *naturale debitum*¹².

Un quadro, quello che si è qui sinteticamente tracciato, il quale fa ben comprendere come fosse proprio l’incapacità del *filius familias* (nonché del *servus*) di essere titolare di un patrimonio proprio e, per conseguenza, l’incapacità, come di acquistare diritti, così corrispondentemente anche di essere gravato di obblighi, a spingere, in un primo momento, il pretore a venire incontro ai terzi con i quali il *potestati subiectus* avesse contrattato, permettendo loro di avere una controparte contro cui agire — l’avente potestà —, così da vedere soddisfatte le loro pretese; successivamente, a determinare l’intervento, questa volta più incisivo, della giurisprudenza, sempre nel tentativo di fronteggiare in qualche modo l’ostacolo che l’incapacità patrimoniale di figli e schiavi continuava a rappresentare per la tutela processuale dei creditori: ferma restando l’incoercibilità dell’obbligazione, in quanto assunta da un *alieni iuris*, il creditore poteva anzitutto cautelarsi preventivamente chiedendo che il *debitum* fosse garantito tramite *fideiussio*, nonché, se il debitore adempiva spontaneamente, trattenere il *solutum*. E tutto questo perché quella contratta dal figlio o dal servo era una ‘*naturalis*’ *obligatio*.

10 Gai. 3.119a; D. 12.6.13 pr. (Paul. 10 *ad Sab.*); D. 46.1.6.2 (Ulp. 47 *ad Sab.*); *eod.* 7 (Iul. 53 *dig.*); *eod.* 16.3 (Iul. 53 *dig.*); *eod.* 21.2 (Afric. 7 *quaest.*). Possono altresì richiamarsi D. 15.1.3.7 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 44.2.21.4 (Pomp. 31 *ad Sab.*); D. 46.1.35 (Paul. 2 *ad Plaut.*); *eod.* 56.1 (Paul. 15 *quaest.*); *eod.* 70.3 (Gai. 1 *de verb. oblig.*); D. 46.3.38.2 (Afric. 7 *quaest.*); in questi ultimi passi, in effetti, non si parla espressamente di *naturalis obligatio*, bensì risulta attestata la possibilità di garantire attraverso il ricorso ad un *fideiussor* il *debitum* del sottoposto, la cui qualifica di *naturale debitum* emerge così indirettamente.

11 E pure lo stesso titolare della *potestas* poteva avvalersi di valida garanzia fideiussoria, qualora i beni peculiari non bastassero a soddisfare il credito da lui eventualmente vantato nei confronti del *potestati subiectus*: Gai. 3.119a; D. 46.1.56.1 (Paul. 15 *quaest.*); *eod.* 70.3 (Gai. 1 *de verb. oblig.*).

12 D. 12.6.13 pr. (Paul. 10 *ad Sab.*); *eod.* 38 pr.-2 (Afric. 9 *quaest.*); D. 44.7.10 (Ulp. 47 *ad Sab.*); D. 46.1.7 (Iul. 53 *dig.*); *eod.* 16.4 (Iul. 53 *dig.*).

Questa era dunque la complessa situazione giuridica del *filius familias*, relativamente ai rapporti obbligatori. Situazione che peraltro, secondo il tralatizio e concorde orientamento della dottrina, si sarebbe profondamente differenziata da quella del *servus* già agli inizi dell'epoca classica, quando al figlio *in potestate patris* sarebbe stata riconosciuta la capacità di obbligarsi validamente da sé (ovverosia di contrarre 'obligationes civiles') verso *extranei* e, conseguentemente, di essere personalmente convenuto in giudizio come se si trattasse di soggetto *sui iuris*; anche se, al riguardo, nutro forti perplessità (sia di ordine testuale sia logico-giuridiche)¹³, a fronte pure delle 'obiettive' difficoltà che gli stessi studiosi non hanno potuto fare a meno di ammettere nel tentativo di conciliare, più o meno faticosamente, detta presunta capacità del figlio con la riconosciuta impossibilità per il creditore di far valere in via esecutiva la propria pretesa, data l'incontestata incapacità del *filius familias* di essere titolare di un patrimonio proprio. Si tratta però di questione che non rileva in questa sede, o comunque assume un ruolo assai marginale ai nostri fini.

2. Chiarita a grandi linee la condizione giuridico-patrimoniale dei *fili in potestate*, torniamo al nostro *senatusconsultum Macedonianum*.

Dal punto di vista contenutistico, il testo della disposizione senatoria, riferitoci dal giurista Ulpiano nel brano di apertura del titolo 14.6 dei *Digesta*,

D. 14.6.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*): *Verba senatus consulti Macedoniani haec sunt: 'Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet: placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri'*,

può essere idealmente diviso in tre parti, delle quali la prima ('*cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet*') spiega le motivazioni che indussero il senato ad intervenire in via autoritativa; la seconda ('*placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur*') costituisce il 'dispositivo' della norma contenente appunto il divieto prescritto; infine la terza ('*ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri*') esplicita gli obiettivi e le finalità che il senato intese prefiggersi con il suddetto provvedimento.

Fermiamo anzitutto l'attenzione sul tratto iniziale del dettato senatorio, così come tramandatoci dal giurista di Tiro, nel quale troviamo evidenziate — come prima dicevo — due ragioni che avrebbero sollecitato l'emanazione del provvedimento, tra loro connesse ma distinte, e introdotte entrambe dal 'cum' causale: l'una, specifica

¹³ Cfr. sull'ampia indagine che di recente ho dedicato a questa complessa problematica S. LONGO, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias* (Milano 2003) *passim*.

(determinata cioè dall'accadimento di un fatto concreto); l'altra, ispirata ad un principio di carattere generale.

Quanto alla prima ragione, *'cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset'*, in essa mentre da un lato si fa cenno ad un non meglio definito *scelus* commesso da un certo *Macedo*, dall'altro, tra le cause che avrebbero provocato il compimento di tale atto scellerato (*'causae sceleris'*), alimentate da una preesistente inclinazione naturale del soggetto (*'quas illi natura administrabat'*) sicuramente malvagia e che non conosce il senso del dovere, viene individuata pure l'utilizzazione di *aes alienum*. Ora, non è mio intendimento 'affannarsi' in questa sede a ricostruire l'eventuale *occasio senatusconsulti*; per cui, indipendentemente dalla possibilità o meno di identificare il misfatto così fugacemente e allusivamente richiamato nel testo normativo, con l'atroce gesto del *parricidium* attestatoci dalla Parafrasi teofilina¹⁴, quello che rileva ai nostri fini è che il ricorso a prestiti pecuniari da parte di un *filius in potestate* era visto, come denuncia la prescrizione senatoria, quale concausa (*'adhibuisset'* si legge infatti nel testo del provvedimento) di possibili misfatti. Allarme, questo, che emerge pure, ed in termini evidentemente più espliciti, sia da un'altra testimonianza ulpiana (tratta dallo stesso lib. 29 *ad edictum* da cui proviene il brano contenente i *verba senatusconsulti*) dove il giurista severiano, avendo precisato che il *senatusconsultum Macedonianum* colpiva unicamente i mutui di denaro contratti da un *filius familias* e non anche altri atti negoziali eventualmente conclusi con il sottoposto (come, ad esempio, compravendite o locazioni), dà pure ragione di questa applicazione così circoscritta della disposizione, osservando che la *pecuniae datio* è ritenuta *'perniciosa'* per i *patres familias*, frase che sintetizza efficacemente il pericolo per il padre che scaturiva dal prestito elargito al figlio¹⁵; sia dal brano delle *Institutiones* giustiniane dedicate al nostro senatoconsulto, nel quale a giustificazione dell'azione del senato viene richiamata l'esigenza di contrastare le 'insidie' tese dai figli mutuatari alla vita dei genitori¹⁶.

Il quadro testuale appare così inequivocabile: fare prestiti a figli *alieni iuris* era causa di possibili attentati tramati contro l'esistenza dei rispettivi padri, e l'emanazione del senatoconsulto Macedoniano fu dettata appunto dalla necessità di arginare questo 'potenziale' danno ai *parentes* dei mutuatari; nelle fonti, abbiamo visto, risulta quanto mai evidente il nesso logico tra il timore del *parricidium* e la delibera senatoria che mirava a prevenire l'atroce crimine, spogliando di tutela processuale la *mutua pecunia* erogata al

14 Theoph. *Par. Inst.* 4.7.7.

15 D. 14.6.3.3 (Ulp. 29 *ad ed.*): *Is autem solus senatus consultum offendit, qui mutuum pecuniam filio familias dedit, non qui alias contraxit, puta vendidit locavit vel alio modo contraxit: nam pecuniae datio perniciosa parentibus eorum visa est...*

16 I. 4.7.7: *Illud proprie servatur in eorum persona, quod senatus consultum Macedonianum prohibuit mutuas pecunias dari eis, qui in parentis erunt potestate: et ei qui crediderit denegatur actio tam adversus ipsum filium filiamve nepotem neptemve, sive adhuc in potestate sunt, sive morte parentis vel emancipatione suae potestatis esse coeperint, quam adversus patrem avumve, sive habeat eos adhuc in potestate sive emancipaverit. Quae ideo senatus prospexit, quia saepe onerati aere alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consumebant, vitae parentum insidiabantur.*

figlio in potestà: *'placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur'*.

Ma c'era anche un allarme più generale che portò il senato a privare *ex senatusconsulto* di copertura processuale i mutui di denaro erogati ai *filii familias*, al quale danno voce le successive parole del provvedimento: *'saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet'*.

Stando quindi al dettato normativo, il disposto senatorio sarebbe stato introdotto in considerazione del fatto che *a)* specificamente, l'aver in prestito *aes alienum* aveva contribuito alla commissione, da parte di *Macedo*, dell'atto scellerato al quale, peraltro, l'autore era già personalmente predisposto per la propria natura perversa, e che *b)* in linea generale, il comportamento di chi prestava denaro per *nomina incerta* — *'ne quid amplius diceretur'* — offriva spesso nuovo alimento di depravazione ai *mali mores*. Non è dunque la generale dissolutezza dei costumi che il senato intendeva combattere attraverso il suo *consultum*, bensì un'attività ben precisa, l'erogazione di mutui di denaro, in quanto fonte diretta dell'inquinamento dei costumi; è questa attività ad essere denunciata nei *verba senatusconsulti*, ed è contro questa attività che il *senatusconsultum Macedonianum* appare specificamente indirizzato.

3. Ma perché — ed è questo interrogativo di fondo a costituire il fulcro di tutta la nostra questione — era proprio nei mutui di denaro ricevuti dai *filii in potestate* che si annidavano le minacce ai *patres*?

La risposta, da ricercare nella seconda delle ragioni giustificative dell'emanazione del *senatusconsultum Macedonianum*, viene individuata dalla dottrina nella circostanza che i prestiti pecuniari erogati ai *filii familias* erano, come si legge nel dettato della norma senatoria, *'nomina incerta'*: espressione questa comunemente intesa nel senso che ogni prestito pecuniario concesso in favore di un figlio in potestà era un prestito incerto, dubbio, perché 'di fatto' un credito *in mortem parentis*, indipendentemente cioè dall'eventuale apposizione di un termine di restituzione posteriore al conseguimento della condizione giuridica di *sui iuris* da parte del mutuatario: supposto che la mancanza di un patrimonio in capo al *filius*-debitore rendeva in concreto vana per il mutuante la possibilità di vedere soddisfatta la propria pretesa, questa sarebbe divenuta credito esigibile, e dunque processualmente perseguibile, soltanto se e quando il *filius*, morto l'avente potestà, avesse ereditato le sostanze paterne trovandosi così nella condizione di adempiere. Ecco quindi che, nel momento stesso in cui si contraeva *mutua pecunia* con il soggetto *alieni iuris*, la garanzia della restituzione sarebbe stata 'automaticamente' subordinata a questa modifica dello *status familiae* del debitore; con la conseguenza che quello introdotto dal *senatusconsultum Macedonianum* era un provvedimento che avrebbe spiegato i suoi effetti soltanto dopo l'estinzione della *patria potestas*.

Peraltro, a siffatta conclusione si è ritenuto di pervenire anche alla luce di quanto riportato nella parte centrale del provvedimento vespasiano, dove trova spazio il dispositivo della norma: *'placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset,*

*etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen expectata patris morte fieri*¹⁷; il precetto normativo è rivolto al magistrato perché questi non conceda azione a chi abbia contratto *mutua pecunia* in favore di un *filius familias*¹⁷, e ciò anche dopo la morte di colui alla cui *potestas* era stato sottoposto il mutuatario, affinché coloro che concedendo prestiti ad interesse ai *filius familias* si rendono portatori di un *pessimum exemplum*, siano ben consapevoli che un tale tipo di prestito non possa diventare credito esigibile, attesa la morte del *pater*.

Sono due le espressioni, in questi *verba senatusconsulti*, sulle quali la dottrina fa specialmente leva nel ricostruire la *ratio* del nostro senatoconsulto. Anzitutto il senato, con la frase *'ne ..., etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur'*, avrebbe inteso alludere alla circostanza che l'esito fruttuoso del processo risultava congelato sino alla fuoriuscita del debitore dalla *patria potestas* e, dunque, che l'attesa del mutuante era rivolta *post mortem parentis*; per cui la norma, impedendo l'esercizio dell'azione dopo questo momento, avrebbe rappresentato una sorta di ammonimento tanto per i *foeneratores* quanto per i *filius familias* mutuatari, rendendo vana sia per gli uni che per gli altri l'insidiosa speranza della *mors patris*. Ammonimento reso, poi, ancor più esplicito dalle successive parole — giudicate illuminanti e rivelatrici per comprendere l'essenza delle motivazioni e la precipua funzione che la disposizione senatoria fu chiamata a svolgere — *'ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen expectata patris morte fieri'*: in esse la locuzione *'bonum nomen'*, unanimemente intesa in contrapposizione all'altra *'incertis nominibus'* utilizzata poco prima nel testo della norma, starebbe ad indicare la realizzabilità, una volta scomparso l'avente potestà, della pretesa creditoria, prima impedita dalla sottoposizione del debitore alla *patria potestas*; la *mors patris* viene cioè vista come elemento necessario alla trasformazione dell'*incertum nomen* in *bonum nomen* e, per conseguenza, l'*expectatio patris mortis*, in quanto coincidente con la restituzione della *mutua pecunia* e il pagamento delle *usurae*, quale attesa tutt'altro disinteressata che, necessariamente, coinvolgeva lo spietato usuraio e con lui il *filius* indebitato.

Apparirebbe, dunque, indubbio dal tratto finale dei *verba senatusconsulti Macedoniani* lo scopo che il senato intese perseguire per via normativa: disinnescare la pericolosità di un credito che solo il venir meno del genitore poteva in concreto rendere esigibile, il credito appunto in favore di un figlio *in potestate patris* che, inevitabilmente e naturalmente, veniva elargito *expectata patris morte*; e tale pericolosità troverebbe ulteriore conferma nella frase *'etiam post mortem parentis'*. Questa minacciosa e angosciante *expectatio* avrebbe costituito, in altre parole, il vero bersaglio del disposto vespasiano, per colpire il quale il senato impose al mutuante il diniego dell'azione 'in primo luogo' dopo la morte di colui sotto la cui *potestas* si trovava il mutuatario.

17 Sull'utilizzabilità, nella prassi, della *exceptio senatusconsulti Macedoniani*, in alternativa alla *denegatio actionis*, v. *supra*, § 1 nt. 1.

4. Sennonché, l'interpretazione che la dottrina concordemente dà del *senatusconsultum Macedonianum* suscita, a mio avviso, delle perplessità per due ragioni fondamentali: una di tipo testuale, legata cioè a quanto si legge nel dettato del provvedimento senatorio, l'altra di ordine sostanziale.

Cominciamo dalla prima.

Se, come si afferma comunemente, l'*extraneus* erogatore di *mutua pecunia* in favore di un *filius familias* avesse realmente potuto vedere concretizzata la propria aspettativa creditoria soltanto alla morte di colui sotto la cui *potestas* si trovava il debitore, poiché solo questo evento permetteva al mutuatario (divenuto *sui iuris*) di essere titolare di un patrimonio proprio, trasformandosi così il credito da *incertum nomen* in *bonum nomen*; e se il *senatusconsultum Macedonianum* avesse, appunto, inteso principalmente spegnere questa aspettativa, insidiosa per la vita del *pater*, ci saremmo aspettati di trovare nei *verba senatusconsulti* l'espressione '*post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset*', senza cioè la congiunzione *etiam*: se il mutuante non avesse più potuto *ex senatusconsulto* agire contro il figlio dopo la morte del padre, a maggior ragione non lo avrebbe fatto prima, *vivo patre*; anzi, una tale conseguenza sarebbe apparsa del tutto ovvia, dal momento che — come appunto ritiene la *communis opinio* — in concreto alla chiamata in giudizio *manente potestate* non si faceva ricorso, essendo priva di alcun risultato pratico per il creditore. Viceversa, la presenza dell'*etiam* nel testo della norma sta a significare che l'obiettivo 'primario' del senatoconsulto era, anzitutto, spogliare i prestiti pecuniari di tutela processuale fintantoché il debitore restasse nella condizione di *alieno iuri subiectus* e, dunque, impedire che il creditore potesse pretendere in via giudiziale la restituzione della somma prestata quando era ancora in vita il *pater* del mutuatario; mentre il divieto per il mutuante di agire dopo l'estinzione della *patria potestas*, divieto espresso con la frase '*etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset*', costituisce più semplicemente una specificazione ulteriore che, da una parte, in quanto tale non può avere quel ruolo determinante che pure le ha forzatamente attribuito la dottrina, la quale — come si è visto — ha conseguentemente inteso la disposizione senatoria come volta 'essenzialmente' ad eliminare la rischiosa attesa della *mors patris*, desiderata dai mutuanti affinché i loro crediti diventassero processualmente esigibili e decisa dai figli mutuatari minacciati dai creditori perché non pagavano, dall'altra, rivela la preoccupazione del senato di eliminare ogni possibile dubbio circa la 'totale' assenza di protezione giudiziale ai mutui di denaro in favore dei *filii familias*: al creditore il provvedimento non lasciava alcun margine per vedere soddisfatta la propria pretesa, non potendo egli avviare il processo 'neppure' dopo la morte dell'avente potestà.

È questo il significato con cui vanno lette, nel testo del senatoconsulto, le parole '*etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset*'; significato, peraltro, puntualmente ribadito ('*ne ... quidem*') dalla testimonianza di Svetonio:

Svet., *Vesp.* 11: *...auctor senatui fuit decernendi, ut quae se alieno servo iunxisset, ancilla haberetur; neve filiorum familiarum faeneratoribus exigendi crediti ius unquam esset, hoc est ne e post patrum quidem mortem.*

Emerge, dunque, con tutta evidenza come il senato, attraverso questa parte dei *verba senatusconsulti*, rivolgendosi a colui che volesse erogare denaro in prestito a un figlio *in potestate*, mirasse a renderlo ben consapevole — a scanso di equivoci — che tutti i tentativi giudiziali di soddisfazione del suo credito gli sarebbero stati preclusi, affinché in tal modo l'effetto del provvedimento senatorio di disincentivare i prestiti pecuniari ai *filiis familias*, giudicati pericolosi per la vita dei padri, potesse 'pienamente' realizzarsi.

C'è poi — come prima anticipavo — un'altra argomentazione, logico-giuridica, a fronte della quale riesce assai difficile poter condividere la *ratio legis* che la dottrina ritiene di individuare alla base del senatoconsulto Macedoniano: pensare cioè che i prestiti di denaro erogati ai *filiis in potestate patris* costituissero un serio pericolo per l'incolumità dei padri a seguito dell'indebitamento dei figli stessi.

Consideriamo le possibili tipologie di mutuo pecuniario contratto in favore dei *filiis familias* cui si era soliti ricorrere nella pratica.

Nell'ipotesi in cui ad essere concessi erano *foenera* 'in mortem parentum', non vedo perché siffatti prestiti avrebbero di per se stessi fomentato il timore di possibili attentati nei confronti dell'avente potestà. Sicuramente non da parte del *filius* mutuatario, il quale non avrebbe potuto desiderare il decesso del genitore per restituire i crediti ottenuti e con questi i relativi interessi, peraltro elevatissimi, non essendo di certo suo interesse ereditare i beni paterni per poi cederli ad altra persona; al contrario, egli si sarebbe augurato che il proprio padre visse il più a lungo possibile, così da evitare il rischio di una esecuzione giudiziale. Ma anche rispetto all'usuraio mutuante, per quanto la morte dell'avente potestà dovesse ovviamente costituire per lui un evento, per così dire, 'atteso' poiché oggetto di calcolo economico, non si riesce a comprendere perché mai egli avrebbe dovuto indurre il figlio, nella sua qualità di debitore, a far fuori il proprio genitore per accelerare il pagamento, dal momento che in ogni caso egli restava contrattualmente tutelato.

Qualora invece la *mors patris* non giocava alcun ruolo nell'erogazione di *mutua pecunia* al *filius familias*, in quanto questa o non prevedeva un termine per adempiere oppure il termine di restituzione eventualmente pattuito era comunque anteriore al venir meno della *patria potestas*, pensare — in sintonia con l'orientamento della dottrina — che vi fossero creditori disposti a concedere mutui ben coscienti che le loro pretese non sarebbero potute giudizialmente essere soddisfatte (*vivo patre*) per l'assenza di titolarità patrimoniale in capo al debitore, significa anzitutto andare contro la stessa logica giuridica del mutuo di tutti i tempi: un contratto che contiene in sé semmai un ragionevole margine di rischio, e non la 'certezza', per chi intende concedere il prestito pecuniario, di non poter riottenere quanto sborsato. E poi, tutto questo non trova rispondenza con la realtà romana di quell'epoca, dove — come ho tenuto ad evidenziare in apertura — i debiti contratti dal *filius familias*, e più in generale dai *potestati subiecti*, avevano già ottenuto riconoscimento giuridico: in un primo tempo, nell'età repubblicana, attraverso l'introduzione pretoria dell'*actio de peculio*; successivamente, ad opera dei giuristi classici che costruirono la figura della *naturalis obligatio* comprensiva di tutti i debiti contratti dal *subiectus* tanto verso l'avente potestà quanto verso persone estranee alla *familia*.

Ora, rapportando questo regime all'ipotesi di *mutua pecunia*, mi sembra evidente che l'*extraneus* erogatore di un prestito pecuniario a un *filius in potestate patris*, da una parte poteva sperare in una spontanea restituzione del denaro da parte del debitore che adempiva così ad un *naturale debitum* per questo non ripetibile, e le fonti attestano siffatta eventualità¹⁸, ancorché non poco remota nella pratica; dall'altra — cosa, questa, concretamente più realizzabile — egli poteva sempre contare di soddisfarsi sull'ammontare peculiare, convenendo *de peculio* l'avente potestà. E pure una tale situazione trova conferma testuale in quei brani in cui viene sottolineato il divieto imposto dalla prescrizione senatoria di esperire contro il *pater* del mutuatario l'*actio de peculio*; azione che quindi prima del provvedimento vespasiano doveva essere normalmente esperita dal mutuante perché il suo credito trovasse soddisfazione¹⁹.

Sono testimonianze, tutte, con cui ha necessariamente fatto i conti la romanistica, la quale o ha posto sullo stesso piano, quale effetto diretto, voluto dalla disposizione senatoria, impossibilità di convenire il *filius* e impossibilità di convenire (*de peculio*) il *pater*, oppure ha attribuito all'inesperibilità *ex senatusconsulto* dell'*actio de peculio* un ruolo meramente strumentale; mentre il diniego pretorio di *agere cum filio* in generale, e di *agere cum filio 'post mortem parentis'* in particolare, resterebbe l'obiettivo primario della norma, il suo 'effetto principale'. Sennonché la dottrina, dovendo per un verso ammettere — come appunto i riscontri testuali impongono di fare — che il *senatusconsultum Macedonianum* impedì al mutuante (anche) l'esercizio dell'*actio de peculio* contro l'avente potestà del debitore e persistendo, per altro verso, a vedere nell'indebitamento dei *filii familias* mutuatari, a sua volta causato dalla loro incapacità patrimoniale, l'elemento scatenante del *parricidium*, finisce in questo modo con l'individuare alla base del senatoconsulto motivazioni che non si conciliano con il dispositivo della norma.

Se a provocare l'intervento del senato fosse stato, come appunto si ritiene, il timore che altri figli mutuatari patrimonialmente incapaci venissero spinti, minacciati pure dai loro creditori, a commettere l'efferato gesto del *parricidium*, per poter così restituire le somme di denaro ricevute in prestito, l'effetto di fronteggiare un tale pericolo si sarebbe potuto di certo conseguire non negando al mutuante l'*actio de peculio* contro il *pater familias* (o, comunque, non concedendo a quest'ultimo l'*exceptio* se chiamato in giudizio) bensì, al contrario, continuando a permettergli di convenire l'avente potestà. La possibilità per i creditori di vedere soddisfatti i loro diritti aggredendo il *peculio*, li avrebbe tenuti infatti ben lontani dall'istigare il *filius*-debitore ad attentare alla vita del genitore; mentre la paura del parricidio si sarebbe avvertita unicamente quando l'ammontare del *peculium* non fosse più bastato a realizzare la pretesa creditoria: solo allora il mutuante avrebbe sperato nella morte del *pater* per poter agire con successo contro il figlio divenuto nel frattempo erede del patrimonio paterno. Di conseguenza, il senatoconsulto Macedoniano

18 Così D. 14.6.10 (Paul. 30 *ad ed.*); D. 12.6.19 pr. (Pomp. 22 *ad Sab.*).

19 Si tratta sia di testi giurisprudenziali di commento al senatoconsulto: D. 14.6.9.3 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 14.6.7.10 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 46.1.11 (Iul. 12 *dig.*); sia di pronunce imperiali: C. 4.13.1 pr. [a. 238]; C. 4.28.6 pr. [a. 245]. A queste testimonianze vanno poi aggiunte quelle di I. 4.7.7, dove però non viene fatta esplicita menzione dell'*actio de peculio*, e Theoph. *Par. Inst.* 4.7.7.

avrebbe dovuto bloccare soltanto il ricorso all'*actio certae creditae pecuniae* nei confronti del figlio *sui iuris*, dato che il mutuante, se sapeva di poter contare sulla massa peculiare messa a disposizione dal padre del mutuatario, certamente non sarebbe stato interessato alla morte dell'avente potestà; se invece il peculio mancava, si era esaurito o comunque non era più capiente, neppure in questa eventualità il creditore avrebbe avuto motivo di augurarsi che il *pater familias* morisse, perché in ogni caso la norma senatoria gli proibiva di agire contro il figlio *post mortem parentis*. Ma i testi, abbiamo visto, vanno in altra direzione.

5. Se le considerazioni sin qui fatte sono corrette, e come tali da accogliere, diventa allora quanto mai legittimo ipotizzare che a spingere il senato a spogliare di protezione giudiziale il mutuo pecuniario concesso in favore di un *filius familias* in quanto possibile *causa sceleris*, non dovette essere l'indebitamento del mutuatario, e dunque l'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare la pretesa creditoria perché soggetto patrimonialmente incapace. Peraltro, le testimonianze di cui disponiamo, nel richiamare l'esigenza, alla base della disposizione senatoria, di proteggere la *vita parentum* minacciata dai *fili* mutuatari, indicano sempre come fonte di pericolo per i *patres* non i 'debiti' inadempiti del *filius in potestate*, bensì l'utilizzazione, la disponibilità da parte del sottoposto di denaro altrui ricevuto in prestito: '*cum inter ceteras sceleris causas Macedo ... etiam aes alienum adhibuisset*' leggiamo, infatti, nel testo del provvedimento normativo riferitoci da Ulpiano in D. 14.6.1 pr.; ancora, è Ulpiano a sottolineare in D. 14.6.3.3 che la '*pecuniae datio perniciosa parentibus eorum visa est*'; mentre il termine '*onerati*' che ritroviamo in chiusura di I. 4.7.7, '*quia saepe onerati aere alieno creditorum pecuniarum, quas in luxuriam consumebant, vitae parentum insidiabantur*', se da un lato trova la sua giustificazione nell'acquisita capacità del discendente *alieni iuris* di obbligarsi *pro se*, e in questo senso va posto in stretta connessione con la prima parte del passo giustiniano dove viene richiamata la *denegatio* al mutuante, *ex senatusconsulto*, dell'*actio certae creditae pecuniae* contro il mutuatario, dall'altro in ogni caso esso lascia sottintendere unicamente l'assunzione di debiti, non anche il mancato adempimento degli stessi.

Giunti a questo punto, una volta accertato che a generare il timore del *parricidium* non era di per sé la semplice erogazione di prestiti — posto che i creditori potevano, almeno potenzialmente, contare *de peculio* sulla restituzione delle somme date a mutuo, e il *filius in potestate patris* era così messo nella condizione di richiedere il credito senza appunto dover subire minacciose pressioni per l'adempimento —, si comprende allora come, al contrario, fosse proprio la cessazione di quei prestiti a far temere per l'incolumità del *pater familias*.

Più precisamente, fintantoché i creditori si mostrassero disposti ad elargire prestiti al figlio *alieni iuris*, questi inevitabilmente veniva travolto nei riprovevoli labirinti del vizio e della dissolutezza, quale conseguenza della materiale disponibilità di denaro contante che lo rendeva 'prigioniero' di una vita corrotta e senza freni; quando poi, man mano che il *peculium* risultava sempre più insufficiente a coprire i debiti del sottoposto e dunque il rischio della mancata restituzione cresceva al di là di ogni ragionevole limite, i terzi decidevano di sospendere le erogazioni di denaro e, conseguentemente, di interrompere

quel regime di vita lussuosa e depravata che nel frattempo il denaro aveva abituato il *filius* mutuatario a condurre e al quale egli difficilmente sarebbe stato disposto a rinunciare, ecco che a quel punto, non riuscendo più ad ottenere nuovi crediti, porre fine all'esistenza del padre per ereditarne l'agognato patrimonio, diventava un vero e proprio obiettivo per quei figli scialacquatori trascinati dal malcostume e corrotti dal vizio, non certo dietro la spinta delle pressioni dei creditori, bensì desiderosi soltanto di poter finalmente disporre delle ricchezze paterne che avrebbero loro permesso di proseguire, con maggiore spensieratezza e con mezzi più idonei, nella propria vita dissoluta.

Libido e luxuria — che si sa bene, purtroppo, sono generate dalla ricchezza e dal benessere — erano dunque a stimolare l'efferato gesto del *parricidium*; e fu perciò la necessità di frenare *libido* e *luxuria*, osserva Svetonio, alla base dell'emanazione del *senatusconsultum Macedonianum*:

Svet., *Vesp.* 11: *Libido atque luxuria coercente nullo invaluerat; auctor senatui fuit discernendi, ut quae se alieno servo iunxisset, ancilla haberetur; neve filiorum familiarum faeneratoribus exigendi crediti ius umquam esset, hoc est ne post patrum quidem mortem.*

Non è di per sé rilevante il fatto che questo allarme paterno di una possibile criminalità filiale non dovesse poi trovare riscontro nella realtà. Sia che al timore del *parricidium* corrispondessero misfatti realmente commessi da *filii in potestate patris*, sia che si trattasse invece di un'ossessione, un vero e proprio 'incubo' direi, che teneva i padri in uno stato di tormentata inquietudine inducendoli a vedere sempre nei propri sottoposti, per i vizi e la vita dissoluta che questi conducevano, dei potenziali parricidi, il dato che inequivocabilmente emerge è che un *modus vivendi* così sfrenato e lussuoso al quale i figli, peraltro privi di beni, erano tentati, inevitabilmente puntava, come 'potenziale' bersaglio, alle sostanze paterne e dunque all'incolumità dei padri; e la causa scatenante di questo pensiero che perseguitava e terrorizzava i *patres familias*, era la *pecunia*: se siffatto deprecabile stile di vita era stato mantenuto anche grazie alle reiterate somme di denaro ricevute in prestito — quale appunto 'materia prima' di *libido atque luxuria* — difficilmente il *filius* mutuatario, oramai dominato dal lusso e dai costumi dissoluti, vi avrebbe rinunciato una volta cessata l'erogazione di *mutua pecunia*; con la conseguenza che, messo per così dire alle strette, porre fine all'esistenza del *pater* poteva adesso diventare per lui un obiettivo 'reale'.

Da qui l'efficace misura del senato: '*placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur*'; se chi avesse contratto mutui di denaro a favore di un figlio in potestà, non poteva più *ex senatusconsulto Macedoniano* far valere giudizialmente le proprie pretese, neppure, trattandosi di prestiti *in mortem parentis*, dopo la morte dell'avente potestà (agendo cioè nei confronti del *filius* mutuatario divenuto *sui iuris*) e dunque, dal punto di vista sostanziale, non poteva più ottenere, o almeno sperare di ottenere, la restituzione delle somme prestate, l'effetto dissuasivo del provvedimento senatorio era stato raggiunto: i 'potenziali' mutuanti venivano scoraggiati dal prestare denaro ai *filii familias*. In questo modo, eliminando — o, comunque, riducendo — l'occasione di disponibilità di *aes alienum* da parte dei *filii familias*, si recideva alle radici la causa più remota di possibili attentati tramati contro i

genitori: causa delle insidie alla *vita parentum* le dilaganti *libido* e *luxuria*; causa di *libido* e *luxuria* l'erogazione appunto di *mutua pecunia*.

6. Alla luce di tutto ciò, possiamo a questo punto trarre alcune prime riflessioni conclusive.

Anzitutto, si comprende bene perché il testo del *senatusconsultum Macedonianum* fa intendere a chiare lettere che la disposizione normativa mirava a contrastare esclusivamente il prestito di denaro contante (D. 14.6.1 pr.: *'qui ... mutuam pecuniam dedisset'*)²⁰.

Inoltre, appurato che il provvedimento senatorio mirò a tenere i *filii familias* lontani da quelle condotte riprovevoli e dissolute dalle quali erano irresistibilmente attratti, osteggiando uno degli strumenti che poteva in concreto favorire siffatto regime di vita assai rischioso per l'incolumità dei *patres*, l'assunzione appunto di prestiti pecuniari, ecco che acquista tutto il suo significato la tormentata locuzione *'incertis nominibus credere'* presente nei *verba senatusconsulti*.

In sintonia con lo spirito della norma, i mutui di denaro che andavano privati di protezione giudiziale — in quanto offrivano *materia peccandi* ai *mali mores* — erano unicamente quelli contratti dal sottoposto per ragioni estranee al ruolo svolto da questo tipo di negozio nella vita economica e sociale: solo tali mutui infatti, generando *libido atque luxuria* e, progressivamente ma anche inesorabilmente, alimentando nel *filius mutuatario* il desiderio di benessere e ricchezza, presentavano quel grado di pericolosità che il senatoconsulto Macedoniano ebbe la funzione di rimuovere. Sono dunque questi i mutui contro i quali si schierò il senato, per colpirli sul piano processuale, quando nel testo del dispositivo si parla di *'incertis nominibus credere'*: espressione con la quale si intese fare riferimento a quei prestiti che erano sì 'dubbi', ma non perché fosse incerta per il mutuante la perseguibilità del credito a fronte dell'incapacità patrimoniale del debitore, bensì perché si trattava di prestiti 'sospetti', 'oscuri', 'ambigui' rispetto alle finalità e, dunque, all'impiego che il *filius in potestate patris* avrebbe fatto dell'*aes alienum* ricevuto.

E sulle possibili ulteriori conseguenze negative che siffatti mutui pecuniari, così 'sospettosamente' destinati a sostenere un *modus vivendi* quanto mai lussuoso e sregolato, potevano comportare, il senato non ritenne di soffermarsi esplicitamente limitandosi, con toni non poco allusivi, alla frase *'ne quid amplius diceretur'*, 'per non dire di più', utilizzando una incidentale che sembra effettivamente sottintendere l'estrema ipotesi che il figlio prendesse denaro a mutuo per destinarlo alla commissione dell'assassinio del proprio padre. La stessa ipotesi, tra l'altro, cui fa riferimento il giurista Ulpiano quando, considerato il caso di chi abbia concesso un prestito cosciente che il denaro gioverà al mutuatario per comprare del veleno oppure per darlo a ladri e aggressori affinché uccidano il proprio padre, sottolinea che con la *poena parricidii* andranno colpiti sia chi si è procurato il denaro (ossia il figlio) sia chi lo ha dato a mutuo:

20 Principio che trova conferma anche in Paul. *Sent.* 2.10, e in I. 4.7.7.

D. 48.9.7 (Ulp. 29 *ad ed.*): *Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata, ut puta si ad veneni mali comparationem vel etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent: parricidii poena tenebitur, qui quaesierit pecuniam quique eorum ita crediderint aut a quo ita caverint.*

Peraltro, che la disposizione senatoria puntasse ad una tipologia specifica, ben individuata, di mutui di denaro che nella pratica venivano concessi ai figli *alieni iuris*, in quanto ‘specificamente’ quella rappresentava un potenziale allarme per l’esistenza dei *patres*, trova espressa conferma nel passo delle *Institutiones* giustiniane, dedicato appunto alla trattazione del provvedimento vespasiano, dove si spiegano in chiusura le ragioni che spinsero verso l’emanazione del *senatusconsultum Macedonianum*:

I. 4.7.7: *...Quae ideo senatus prospexit, quia saepe onerati aere alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consumebant, vitae parentium insidiabantur.*

Il divieto imposto dal senato di *dare actionem* a chi avesse concesso *mutua pecunia* in favore di un *filius familias*, fu dettato — si legge a chiare lettere nel brano — dall’esigenza di contrastare le insidie tese alla *vita parentum* da quei discendenti mutuatari che l’*aes alienum* aveva trascinato nel vortice di una vita lussuosa; non erano quindi i crediti pecuniari tout court ad essere colpiti dal senatoconsulto, perché non ogni *datio pecuniae* era *perniciosa* per i *patres familias*, bensì unicamente e distintamente quelle somme di denaro prese in prestito che i *liberi* in potestà ‘*in luxuriam consumebant*’: quei mutui che essi si procuravano soltanto allo scopo di sguazzare nel lusso e in tutto quanto di negativo potesse da questo derivare (come dissolutezza, vizio, corruzione, depravazione) e, dunque, esclusivamente quei crediti ai quali i sottoposti debitori attribuivano una destinazione altamente rischiosa per la vita dei genitori (‘*vitae parentium insidiabantur*’).

Risulta allora quanto mai evidente come la prescrizione normativa contenuta nella delibera senatoria, lungi dall’apparire ‘indiscriminatamente’ proibitiva e per questo paralizzante, avesse in realtà, fin dal momento della sua entrata in vigore, un’applicazione ben circoscritta, limitata ai soli prestiti che favorivano quelle *libido atque luxuria* contro cui — a detta di Svetonio — si schierò appunto il nostro senatoconsulto Macedoniano.